

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1432

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
(DE MITA)

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

Presentato alla Presidenza il 6 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attuali gravi difficoltà dell'economia nazionale e, in special modo, di quella meridionale, hanno indotto il Governo ad un'attenta verifica degli effetti che l'eliminazione delle anomalie strutturali del potenziale d'intervento pubblico nel settore delle opere pubbliche, degli impianti e delle costruzioni industriali può comportare per l'incentivazione dei vari settori produttivi e per l'occupazione, ai fini della stabilizzazione, prima, e del superamento, poi, dell'attuale congiuntura.

L'analisi dei dati, conseguiti dalla ricognizione dei programmi di spesa pubblica, del loro stato di attuazione e degli ostacoli

di natura amministrativa ed ambientale che si sono finora frapposti alla puntuale progressione degli investimenti pubblici, in particolare nel Mezzogiorno, ha posto in luce, infatti, con impressionante evidenza e convalidando le ipotesi in parte già formulate, che la predisposizione di onerosi programmi finanziari e l'accantonamento di rilevanti risorse non è produttiva di riflessi positivi, se non in misura assai minore agli impegni, in conseguenza dell'accertata interferenza di vari fattori.

La lentezza delle procedure ordinarie, la reiterazione di atti e provvedimenti amministrativi, i tempi dei controlli, il difetto

di coordinamento sia tra le amministrazioni periferiche dello Stato, sia tra queste e gli enti territoriali, la scarsità di personale tecnico di adeguata qualificazione sono infatti elementi dai quali scaturiscono in concreto gravi e non tutti giustificati ritardi, dai quali derivano, poi, per effetto della svalutazione monetaria, lo sconvolgimento dei piani finanziari, l'interruzione delle opere durante l'esecuzione, l'aggravarsi della situazione delle imprese, esposte ai rischi della discontinuità della propria attività, e, in definitiva, la stasi del livello occupazionale.

L'indifferibile urgenza di provvedere con un compendio di norme sintetico, ma coordinato e coerente con l'ordinamento vigente, dal quale risultino obiettivamente incentivati la ripresa economica e l'occupazione, appare quindi ampiamente fondata, tanto più che già in sede parlamentare, e sin dalla precedente legislatura, alcune parti politiche hanno presentato, con analoga finalità, iniziative legislative intese ad ovviare ai ricordati inconvenienti.

Tuttavia il presente provvedimento si distingue da esse e si presenta autonomamente, oltreché per la selettiva tipologia d'intervento, resa indispensabile dal grave stato dell'economia nazionale e dal quadro di emergenza di quella meridionale, nonché dalle legittime e non eludibili aspettative dei lavoratori del Mezzogiorno, anche per l'adozione di meccanismi di accelerazione delle procedure, il cui carattere di novità consiste nella prontezza ed efficacia di azione amministrativa determinata dalle misure tecniche, giuridiche, contabili ed amministrative, cui si affida la traduzione in termini di effettiva eseguibilità dei progetti esecutivi di opere pubbliche.

Il provvedimento, agisce, in conseguenza, sui vincoli derivanti:

a) dalla necessità dell'intervento di organi tecnico consultivi;

b) dalla durata dell'istruttoria amministrativa;

c) dai ritardi nell'esecuzione delle opere e nei rifinanziamenti delle imprese dovuti ai differimenti correlati alle attività di controllo tecnico-contabile interne ed esterne, nonché all'attuale regime di competenze amministrative.

La normativa si inquadra, in ogni caso, nel meccanismo di trasferimento di materie alle regioni anche in ordine alla legge n. 382 del 1975, conservando, in modo pieno e sostanziale, le autonomie locali.

Ugualmente salvaguardata risulta la direttiva CEE 71/305 in data 26 luglio 1971, recepita con il disegno di legge governativo in esame presso il Parlamento (atto Camera n. 652).

In particolare, l'articolo 1 generalizza la qualificazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere pubbliche comunque eseguite, fatte salve le leggi speciali, fissando il termine di un triennio ai vincoli ad essa conseguenti, in armonia con la sentenza costituzionale n. 260 del 1976.

L'articolo 2) consente di attuare una incisiva accelerazione nella realizzazione delle opere pubbliche, rendendo contestuale l'accertamento dello stato di consistenza delle aree ad esse destinate con l'immissione nel possesso dell'ente espropriante; in tal modo l'emanazione del decreto di occupazione temporanea potrà immediatamente seguire l'approvazione del progetto da parte degli organi statali e regionali come anche degli altri enti territoriali. Le difformità tra il verbale di consistenza e lo stato di fatto del fondo saranno rilevanti esclusivamente ai fini dell'indennità di espropriazione e non potranno influire sull'emanazione del decreto di occupazione.

Analogamente innovativa è la disposizione introdotta con l'articolo 3), con la quale si prevede un procedimento di accertamento dell'inosservanza da parte degli enti locali di termini, ordinatori e perentori, devoluto al TAR territorialmente competente, con la finalità di porre in essere il presupposto di eventuali responsabilità degli amministratori locali, e, in caso di persistenza nell'inadempimento, di promuovere la nomina di un commissario regionale per ovviare alle omissioni. Il procedimento stesso sarà caratterizzato da elevata celerità e le ordinanze di nomina dei commissari saranno immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

L'articolo 4) prevede che tutti gli atti deliberativi degli enti locali, concernenti opere pubbliche, vengano adottati dalle giunte con i poteri del consiglio e siano immediatamente esecutivi, fatta salva la ratifica di quest'ultimo secondo le norme generali e salva la sospensione in termini brevi da parte degli organi di controllo. Anche tale norma risulterà sensibilmente accelerativa.

Con l'articolo 5) è stato introdotto il termine di trenta giorni per i pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore e

delle delegazioni speciali dei lavori pubblici, con un temperamento per i casi di complesse istruttorie, e del Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana, con comunicazione telegrafica dei pareri favorevoli. Le inosservanze di tale norma dovranno essere comunicate alla Presidenza del Consiglio da parte dei presidenti degli organi consultivi.

L'articolo 6) prevede l'elevazione dei limiti per i pareri e le approvazioni in merito ai progetti di massima ed esecutivi per opere da realizzare nel Mezzogiorno da emanarsi da parte della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 7) introduce modificazioni accelerative per il funzionamento e le competenze dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Compartimenti dell'ANAS.

L'articolo 8), poi, nel prevedere un breve termine per la pronuncia definitiva su autorizzazioni e pareri da parte degli uffici periferici statali — con esclusione degli organi collegiali — conferisce al prefetto poteri sostitutivi, nel quadro di procedure assai celeri ed attraverso un'incisiva opera di coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Analoghi poteri vengono devoluti ai Ministeri vigilanti per le inadempienze degli enti e società che gestiscono servizi pubblici di interesse nazionale.

L'articolo 9) consente l'appalto dei lavori per opere pubbliche, limitatamente ai lotti del medesimo progetto generale esecutivo approvato e finanziato, alle stesse imprese aggiudicatrici di altri lotti, con opportune garanzie tecnico-amministrative, ed in regime di convenienza per l'Amministrazione, allo scopo di eliminare i tempi morti derivanti dallo spostamento e dalla ricostituzione dei cantieri. Il ricorso alla trattativa privata viene comunque armonicamente riportato alla direttiva CEE recepita dal Governo ed in corso di esame presso il Parlamento (atto Camera n. 652).

Con gli articoli 10) e 11) vengono elevati i limiti per i procedimenti amministrativi e per le competenze autorizzative rispettivamente per l'esecuzione dei collaudi e per la realizzazione delle opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo.

Con gli articoli 12) e 13) si introducono disposizioni di accelerazione per il pagamento dei ratei di mutuo concessi per l'ese-

cuzione di opere pubbliche e per la delegabilità alle imprese dei crediti disponibili in conto mutuo a favore degli enti appaltanti.

Con l'articolo 14) si consente che il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza possa essere effettuato, una volta accertato l'ammontare, a cura di funzionari delegati, con la finalità di agevolare la soluzione di contrasti che di fatto possono insorgere tra le amministrazioni e gli occupanti di modeste condizioni economiche.

Con l'articolo 15) è stato abbreviato il termine per le concessioni di costruzioni da parte dei comuni, integrando così l'articolo 10 della legge n. 10 del 1977 relativa al regime dei suoli anche ove esse riguardino opere connesse ad interventi pubblici.

Con l'art. 16) è stato snellito il controllo della Corte dei Conti sui decreti concernenti le opere pubbliche, coerentemente peraltro con il disegno di legge di iniziativa governativa in esame presso il Parlamento (atto Camera n. 1024).

L'articolo 17), di particolare rilievo, fissa termini di scadenza dell'efficacia dei vincoli derivanti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriali, con la finalità di prevenire eventuali dichiarazioni di incostituzionalità conseguenti alla sentenza costituzionale sopra ricordata. La limitazione temporale riguarda i poteri dei consorzi di promuovere le espropriazioni, tenuto conto che le previsioni dei piani hanno carattere di direttive che i comuni devono osservare nella formazione degli strumenti urbanistici e non producono direttamente effetti sulla proprietà privata.

L'art. 18) chiarisce la portata della competenza contrattuale dei dirigenti, anche in relazione ad un parere reso in materia dal Consiglio di Stato e sempre nella prospettiva dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure.

L'articolo 19) determina l'immediata operatività delle disposizioni della legge che ora si presenta, in coerenza con l'urgenza dei rimedi prospettati e fatta salva la sola procedura per le gare a trattativa privata già promosse dagli enti locali territoriali.

L'articolo 20) infine è inteso a salvaguardare le autonomie regionali in materia, per le opere pubbliche di competenza delle Regioni, conferendo alla presente normativa il carattere di « legge cornice ».

L'articolo 21 stabilisce la decorrenza della vigenza della normativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Dichiarazione d'urgenza).

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

ART. 2.

*(Stato di consistenza
ai fini dell'occupazione temporanea).*

Per le opere dichiarate urgenti o indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'articolo 71, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono a mezzo di dipendenti all'uopo incaricati ed in concomitanza del verbale di immissione nel possesso redatto dagli stessi dipendenti.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni, che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato, almeno venti giorni prima, al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali. Qualora l'avviso non risulti notificato all'effettivo proprietario del fondo per ragioni non imputabili a questo, e sempre che non sia stato presente alla compilazione del verbale dello stato di consistenza, questi è ammesso a provare, con qualsiasi mezzo, in sede di impugnazione della indennità e a questi soli fini, le difformità esistenti fra il verbale e lo stato di fatto del fondo.

ART. 3.

(*Inosservanza di termini*).

Chiunque vi abbia interesse può far constatare, con ricorso al T.A.R. territorialmente competente, la inosservanza, per oltre trenta giorni, di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali ed agli Istituti autonomi per le case popolari per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Il ricorso va proposto con domanda in carta libera, diretta al Presidente, previa diffida notificata all'Amministrazione, di cui si assume l'inadempienza. Il ricorso è depositato presso la segreteria del T.A.R. con la copia della diffida. Il segretario ne dà immediata comunicazione all'ente inadempiente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il giudice per la relazione al Tribunale nel giorno all'uopo indicato, non oltre il ventesimo.

Il T.A.R., constatato il persistere dell'inadempimento, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, richiede alla competente Regione di nominare entro il termine prefisso un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Con la stessa ordinanza il T.A.R. può consentire che, prima di addivenire alla nomina del commissario, l'ente disponga di una congrua proroga del termine di cui è stata constatata l'inadempienza.

Le spese del giudizio, liquidate dal T.A.R., e quelle relative al funzionamento del commissario, da liquidarsi con provvedimento regionale, sono poste a carico dell'ente inadempiente, con diritto di rivalsa da parte di questo sugli amministratori ove la inadempienza sia da attribuire a loro colpa grave.

Copia della sentenza è comunicata a cura della segreteria del T.A.R. ai competenti organi di controllo.

Le ordinanze di cui al citato articolo 21 sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

ART. 4.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Tutti gli atti deliberativi degli enti locali territoriali concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 sono adottati dalla giunta con i poteri del consiglio e sono immediatamente esecutivi.

Di tali deliberazioni è fatta relazione al consiglio, nella prima adunanza, al fine di ottenere la ratifica. In difetto di questa, si applicano gli articoli 140 e 251 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni, nonché l'articolo 252 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Gli organi di controllo possono sospendere l'esecutività degli atti di cui al comma precedente nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione.

ART. 5.

(Pareri).

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per la esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

I Presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

Il termine fissato per l'esame dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, limitatamente ai casi in cui risulti la necessità di tenere conferenze di servizi od effettuare sopralluoghi per ragioni tecniche, è elevato a sessanta giorni.

ART. 6.

(Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno).

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1965, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

ART. 7.

(*Comitati tecnico-amministrativi*).

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidenza della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona o da un suo delegato che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavoro e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere agli appalti ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche e presso i compartimenti della Azienda nazionale autonoma delle strade devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

ART. 8.

(Adempimenti degli Uffici periferici).

Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo che le leggi vigenti non prevedano un termine più breve.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende lo ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse nazionale sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

ART. 9.

(Aggiudicazione a trattativa privata)

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente mediante trattativa privata, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori di esecuzione del primo lotto;

3) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso e non sia trascorso un triennio dalla data della loro aggiudicazione;

4) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto sia della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e pertanto con un ribasso non inferiore al cinque per cento.

ART. 10.

(Collaudi)

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da dieci a cento milioni di lire.

ART. 11.

(Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo)

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

ART. 12.

(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo)

Fino al 31 dicembre 1979 le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

ART. 13.

(Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui)

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

ART. 14.

(Pagamento delle indennità)

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

ART. 15

(Concessioni di costruzione)

Il termine di sessanta giorni per l'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotto a quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione delle istanze di concessione, corredate degli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti leggi, concernenti le costruzioni od impianti di cui all'articolo 10 della citata legge e, in quanto occorrono, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1 della presente legge.

Qualora alle concessioni predette accedano convenzioni di qualsiasi natura, queste sono stipulate entro il termine di venti giorni dalla deliberazione di concessione.

ART. 16.

(Controlli della Corte dei conti)

I decreti di cui all'articolo 18 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere pubbliche di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

ART. 17.

(Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale).

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

ART. 18.

(Competenza contrattuale dei dirigenti)

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 aprile 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

ART. 19.

(Procedure in corso)

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 7 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni.

ART. 20.

(Leggi regionali)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi fondamentali in questa previsti, le Regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo alla Regione.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.